

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2

Collegio tecnico consultivo

Determinazione n. 1

1. Premessa

In data 16 marzo 2022 la concessionaria ha sottoposto al Collegio tecnico consultivo in epigrafe un quesito articolato in più questioni che, stante la loro autonomia logica, devono essere esaminate e decise separatamente.

Una prima questione, che la concessionaria rubrica come “Variante V14 - Variante adeguamento normativo gas medicali” e già oggetto della Riserva n. 7, concerne una serie di lavori eseguiti per l’adeguamento normativo dell’impianto di distribuzione dei gas medicali, in relazione ai quali la concessionaria ha chiesto alla stazione appaltante un corrispettivo di € 238.639,99 e il riconoscimento di maggiori tempi contrattuali per l’esecuzione, quantificati in 76 giorni. La stazione appaltante, come ribadito nelle sue controdeduzioni trasmesse al Collegio in data 24 marzo 2022, ha ritenuto le richieste infondate, adducendo che i lavori eseguiti non trovano riscontro nel progetto né in sue varianti e che gli stessi non sono stati autorizzati, oltre ad essere “compatibili con una interpretazione più rigorosa della normativa esistente all’epoca della redazione del progetto e della sua revisione da parte del Concessionario”.

Nella sua seduta del 28 marzo 2022, il Collegio ha ritenuto necessario audire le parti e dar loro la possibilità di produrre eventuale ulteriore documentazione, al fine di assicurare il più ampio contraddittorio. L’audizione delle parti è avvenuta nella seduta del 4 aprile 2022; a seguito della stessa, è emersa la necessità di acquisire una relazione, da parte di chi ha

elaborato il progetto dei lavori in argomento, dalla quale risulti in modo particolareggiato quali aggiunte o modifiche ha apportato la “Variante V14” rispetto all’ultima versione del progetto sulla quale si erano formalmente espressi i Vigili del fuoco. Tale relazione è stata trasmessa al Collegio in data 19 aprile 2022, mentre il successivo 26 aprile la stazione appaltante ha fatto pervenire le sue osservazioni sulla stessa.

Nella seduta del 9 maggio 2022, appurato che gli elementi raccolti nella fase istruttoria sono sufficienti per addivenire ad una decisione, il Collegio ha adottato la presente determinazione, le cui tre sezioni sono state poste a voti e approvate separatamente, come risulta dal verbale della medesima seduta.

2. Sulla richiesta di ristoro economico

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un corrispettivo pari ad € 238.639,99 per i lavori ricompresi nella “Variante A14”, osserva il Collegio che tali lavori, come incontestato dalle parti, non erano previsti nel progetto iniziale né in alcuna variante, regolarmente approvata, a tale progetto, così come non erano stati preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante. In tale situazione potrebbe ritenersi applicabile l’art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, vigente *ratione temporis*, il quale, al comma 1, stabilisce che *“Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante”* e aggiunge, al comma 2, che *“Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori”*. Ne segue che, per i lavori in

questione, difettando la preventiva approvazione della stazione appaltante, nessun corrispettivo contrattuale potrebbe essere preteso dalla concessionaria. Va d'altra parte osservato che gli stessi lavori, diversamente da quanto sostiene la stazione appaltante, non possono ritenersi comunque dovuti dalla concessionaria e, come tali, già remunerati dal prezzo contrattuale, in quanto necessitati da "una interpretazione più rigorosa della normativa esistente all'epoca della redazione del progetto e della sua revisione da parte del Concessionario". Invero, sebbene né il progetto definitivo né quello esecutivo, approvati dalla stazione appaltante, prevedessero tali interventi, gli stessi risultano comunque avere conseguito i pareri positivi da parte dei Vigili del fuoco, senza prescrizioni di sorta riferibili all'impianto di erogazione dei gas medicali.

Se è vero che gli interventi in discorso sono stati eseguiti senza preventiva autorizzazione, è altrettanto vero che la stazione appaltante, a quanto risulta dai documenti prodotti, ne ha riconosciuto l'utilità, avendo con deliberazione del proprio Direttore generale, n. 532 del 13 novembre 2020, disposto "di recepire formalmente gli adeguamenti progettuali" e "di proporre alla Conferenza dei Servizi l'approvazione formale dei succitati adeguamenti progettuali", non ritenendo – per contro – di riconoscere i maggiori costi e tempi richiesti dalla concessionaria; emerge, inoltre, che la stazione appaltante ha ritenuto di avvalersi del risultato degli stessi interventi, mai avendo il direttore dei lavori disposto la rimozione ai sensi del già citato art. 134, comma 2, del d.P.R. 554/1999. Vi sono, di conseguenza, tutti i presupposti per accordare alla concessionaria un indennizzo, ex art. 2041 del Codice civile, per l'arricchimento senza causa conseguito dalla stazione appaltante

grazie al risultato degli interventi eseguiti e il contestuale impoverimento patito dalla concessionaria stessa.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'indennizzo per arricchimento senza causa deve compensare il danno emergente, patito da chi ha eseguito la prestazione al di fuori di un valido rapporto contrattuale, ma non anche quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante, se il rapporto fosse stato valido ed efficace, ivi compresi l'utile d'impresa e le spese generali (Corte di cassazione, Sezioni unite, sent. 11 settembre 2008, n. 23385).

Nel caso di specie, quindi, l'indennizzo può essere calcolato partendo dalla somma richiesta dalla concessionaria, indisputata dalle parti per quel che riguarda il *quantum*, e detraendo dalla stessa le quote d'incidenza dell'utile d'impresa e delle spese generali, quantificabili rispettivamente nel 10% e nel 13%, secondo quanto previsto nei "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2019" e in conformità all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ne risulta un importo di € 183.752,79.

E', pertanto, avviso unanime del Collegio che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la predetta somma, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

3. Sulla richiesta di maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di maggiori tempi, quantificati in 76 giorni, per l'esecuzione dei lavori, a compensazione di quelli impiegati per eseguire gli interventi ricompresi nella "Variante 14", basti osservare che queste prestazioni, come detto sopra, sono state eseguite

senza preventiva autorizzazione, ragione per la quale possono dar luogo al solo indennizzo per arricchimento senza causa. Ne segue che tali interventi non possono comportare alcun ulteriore riconoscimento, diverso da tale indennizzo. Né si può sostenere che il riconoscimento dei maggiori tempi vada a compensare un qualche danno emergente, patito dall'appaltatore a causa dell'esecuzione degli interventi, che non abbia già trovato ristoro nell'indennizzo di cui sopra.

Alla luce di tali considerazioni, è opinione della maggioranza del Collegio – avendo espresso voto favorevole il dott. Piletta, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio e voto contrario l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci – che la maggiorazione dei tempi, richiesta dalla concessionaria, non possa essere fondatamente accordata.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 5 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.